

# **TI\_GERICHTE 52.1998.250 vom 27. Januar 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-01-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.250](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.250)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.250 du 27 janvier 1999

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.250 del 27 gennaio 1999

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 6**

CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).

2.2. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte il Governo cantonale ha ritenuto che le postulate audizioni testimoniali non fossero indispensabili, poiché "la documentazione agli atti risulta sufficiente per la congrua determinazione dei risvolti della controversa discussione." . Siffatta motivazione basta a giustificare la mancata assunzione delle prove notificate, atteso che i documenti acquisiti all'incarto - verbale 16 gennaio 1998 e curriculum vitae 20 gennaio 1998, rapporto di esecuzione 28 luglio 1998 della polizia cantonale - dimostrano già con sufficiente chiarezza in quali periodi il ricorrente si trovava su suolo svizzero e in quali egli risiedeva all'estero (cfr. pure cifra 1.4.). Il procedere del Consiglio di Stato è quindi immune da rimproveri in questo ambito. Per quanto concerne il richiamo dell'incarto di divorzio dalla pretura di Mendrisio-Sud si osserva che in ogni caso la censura è divenuta priva di oggetto, in quanto lo stesso è stato richiamato agli atti da questo tribunale.

2.3. \_\_\_\_\_ lamenta pure una violazione del diritto di essere sentito, in quanto la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione. Giusta l'art. 4 Cost. il giudice deve motivare le proprie decisioni, affinché il ricorrente possa comprenderle ed esercitare i diritti di ricorso. Secondo la giurisprudenza è tuttavia sufficiente che il giudice menzioni almeno brevemente i motivi che l'hanno condotto a prendere tale decisione, di modo che l'interessato possa prendere conoscenza della portata della risoluzione ed attaccarla con cognizione di causa. Il giudice non ha l'obbligo di discutere tutti i fatti, i

mezzi di prova e le obiezioni sollevate dalle parti, ma può al contrario limitarsi a quelle che, senza arbitrio, appaiono pertinenti (DTF 121 I 57). Nella fattispecie la motivazione della decisione governativa impugnata è certamente sufficiente. L'autorità esecutiva ha infatti chiaramente illustrato i motivi posti a fondamento della propria risoluzione, discusso le obiezioni sollevate dal ricorrente e valutato accuratamente le prove presenti agli atti. La decisione del Consiglio di Stato è quindi sufficientemente motivata. 3. Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 ss., consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto determinante è solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei mesi, senza domandare una proroga di tale termine. 4. Dal verbale d'interrogatorio 16 gennaio 1997 e dal curriculum vitae 20 gennaio 1998 risulta chiaramente che il ricorrente ha lasciato la Svizzera alla volta di \_\_\_\_\_ (I) dalla fine di luglio 1996 alla fine di settembre 1997. Egli è quindi restato lontano dalla Svizzera per oltre un anno, superando così ampiamente il termine semestrale di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. L'insorgente ha sì dichiarato che ritornava regolarmente in Svizzera, segnatamente ogni quindici giorni per vedere il figlio. Questi brevi soggiorni, anche se fossero dimostrati, sono comunque irrilevanti ai fini del presente giudizio, in quanto non sono atti ad interrompere il termine semestrale summenzionato (DTF 112 Ib 3 ss.). 4.1. L'insorgente asserisce di non aver compreso il significato del verbale in questione, essendo di limitato livello culturale, e chiede che venga allestita una perizia in merito. \_\_\_\_\_ ha terminato con successo sia le scuole dell'obbligo sia l'apprendistato di lattoniere. Pertanto egli possiede un quoziente d'intelligenza che si situa nella media. Inoltre si rileva che tale censura è stata sollevata per la prima volta in questa sede, mentre nel ricorso al Consiglio di Stato il ricorrente, già allora patrocinato da un avvocato, nulla aveva eccepito in proposito. In siffatte circostanze questo Tribunale giunge al convincimento che l'insorgente ha pienamente compreso quanto è stato verbalizzato e da lui sottoscritto. 4.2. L'insorgente contesta il contenuto del verbale 16 gennaio 1998, asserendo che l'agente verbalizzante avrebbe distorto quanto da lui detto, non avendo riportato per intero le sue affermazioni. La giustificazione non è credibile. Il ricorrente ha sottoscritto il verbale in parola senza nulla eccepire, confermando in tal modo la veridicità e la fedeltà del suo contenuto. Pure nel curriculum vitae del 20 gennaio 1998 (annesso alla domanda di ripristino del permesso di domicilio del 20 gennaio 1998), egli ha indicato di essere rientrato in Svizzera solamente il 1. ottobre 1998. Inoltre soltanto dopo che la decisione dipartimentale è stata emanata, egli ha contestato le dichiarazioni

summenzionate (cfr. ricorso 20 aprile 1998 al Consiglio di Stato), ossia dopo aver preso conoscenza delle motivazioni poste a fondamento della risoluzione impugnata. Sulla scorta di tali emergenze le contestazioni sollevate dal ricorrente appaiono a questo Tribunale malfondate. 5. \_\_\_\_\_ ha affermato di aver soggiornato in Italia per un periodo di 4 mesi, interrotto solo dalle visite al figlio, e poi di aver fatto ritorno nel nostro paese già nel novembre 1996 per alcune settimane, fatto che si è poi ripetuto svariate volte fino al 17 marzo 1997, data in cui avrebbe ripreso a lavorare in Svizzera. Il suo soggiorno all'estero non avrebbe dunque mai superato il termine di sei mesi di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. Tale affermazione è smentita dalle risultanze delle tavole processuali. Egli stesso ha dichiarato di essere restato lontano dalla Svizzera da fine luglio 1996 a fine settembre 1997 (verbale 16 gennaio 1998 e curriculum vitae 20 gennaio 1998). Queste dichiarazioni sono state rese spontaneamente dall'insorgente, e confermate con l'apposizione della sua firma. Anche durante i controlli effettuati dalla polizia cantonale su richiesta della Sezione degli stranieri (cfr. lettera 18 luglio 1998), mai è stata rilevata la sua presenza. Nel rapporto di esecuzione 28 luglio 1998 si legge infatti che: "Dando seguito alla citata richiesta, abbiamo eseguito dei controlli - discreti - presso l'abitazione dei sigg. \_\_\_\_\_. Non abbiamo notato la presenza del \_\_\_\_\_. Informazioni assunte presso coinquilini della famiglia, hanno pure dato esito negativo." A confutare la tesi ricorsuale vi è inoltre il fatto che l'insorgente ha locato un appartamento soltanto a partire dal 1. gennaio 1998. Se egli avesse ripreso l'attività lucrativa già nel marzo 1997 non avrebbe certamente attestato quasi un anno per locare un appartamento. Si rileva inoltre che il ricorrente si è sempre limitato ad asserire di aver risieduto nel nostro paese per lunghi periodi a partire dal mese di novembre 1996. Egli non ha tuttavia mai indicato né la frequenza, né le date esatte di tali presunti soggiorni. L'insorgente non ha neppure minimamente giustificato cosa ha fatto da novembre 1996 a marzo 1997, ad esempio se ha lavorato ed in questo caso presso quale datore di lavoro. Infine si osserva che dal richiamo dell'incanto di divorzio dalla pretura di Mendrisio - Sud, risulta che il 4 febbraio 1997 \_\_\_\_\_ ha dichiarato durante il proprio interrogatorio formale di lavorare presso la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in provincia di \_\_\_\_\_. Pertanto a cinque settimane dall'inizio della (presunta) nuova attività, egli non ne ha fatto menzione. Inoltre il 5 agosto 1997 la moglie ha inoltrato un'istanza d'informazione ex art. 170 CC, per appurare se il marito avesse ripreso a lavorare in Ticino. Alla stessa non è stata data risposta né sono state inoltrate osservazioni da parte del qui insorgente. Agli atti non vi è dunque alcuna prova che dimostri che il ricorrente a partire dal mese di novembre 1997 è rientrato regolarmente in Svizzera per restarvi per più settimane. Al contrario le tavole processuali dimostrano la fondatezza delle affermazioni contenute nel verbale d'interrogatorio 16 gennaio 1998 e nel curriculum vitae 20 gennaio 1998, ovvero che egli ha soggiornato all'estero per oltre un anno. Stando così le cose, è quindi irrilevante stabilire se l'insorgente ha ripreso a lavorare in Svizzera il 17 marzo 1997. Infatti anche se tale circostanza fosse comprovata, il termine di sei mesi sarebbe in ogni caso già trascorso. Quanto dichiarato da \_\_\_\_\_ nel suo ricorso è dunque smentito dalle prove presenti agli atti. Si deve quindi concludere che il ricorrente è rientrato in Svizzera nell'ottobre 1997, e non a marzo dello stesso anno. Egli si è pertanto allontanato dalla Svizzera da fine luglio 1996 a fine settembre 1997, ossia per ben quattordici mesi. Il suo soggiorno all'estero si è dunque protratto oltre il termine previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, senza che egli avesse inoltrato una domanda di proroga di tale termine. Di conseguenza il suo permesso di domicilio ha perso ogni validità. Nel caso concreto è irrilevante il fatto che il ricorrente non si sia mai annunciato formalmente partente alle competenti autorità di polizia. Lo straniero

può omettere la notifica formale della sua partenza e mantenere così in vigore fino a sei mesi il suo permesso di domicilio (DTF 112 Ib 1 ss.). In ogni caso il permesso decade se egli non fa ritorno in Svizzera prima dello scadere dei sei mesi. Considerato che nella fattispecie l'insorgente ha soggiornato a \_\_\_\_\_ per oltre un anno, il permesso di domicilio di cui era titolare è decaduto. 6. Stante quanto procede, si deve pertanto concludere che la sentenza impugnata non presta il fianco a critiche ed è rispettosa sia del principio della proporzionalità che della parità di trattamento. Dovendo essere confermata la decadenza del permesso di domicilio rilasciato a \_\_\_\_\_, il ricorso va respinto. Visto l'esito del gravame, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, in quanto il ricorso non presentava probabilità di esito favorevole ed anzi è al limite del temerario. Le chiare prove presenti agli atti non lasciano infatti alcun dubbio circa l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU, 4 Cost., 1 ss. LDDS, in particolare 9 cpv. 3 lett. c LDDS, 10 lett. a LALPS, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 1 ss. PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_, è tenuto a lasciare il territorio del canton Ticino entro il 28 febbraio 1999 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente. 4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.